

814.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

CINCIARI RODANO MARIA LISA

INDI

DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo	43445	BONAITI, <i>Relatore per la maggioranza</i> .	43454
Disegno di legge (Deferimento a Commissione)	43445	MALFATTI FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	43457
Disegno di legge (Seguito della discussione):		SOLIANO	43450
Proroga della legge 18 marzo 1965, n. 170, sulle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali (4352)	43445	VESPIGNANI	43445
PRESIDENTE	43445	Proposte di legge:	
		(Annunzio)	43445
		(Deferimento a Commissione)	43445

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

DELFINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 9 febbraio 1968.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Gagliardi.

(*È concesso*).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

CAVALLARI NERINO ed altri: « Modifica all'ordinamento della carriera dei vigili sanitari » (4870);

DI LEO e SINESIO: « Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749, che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590 » (4871);

BARCA ed altri: « Costituzione di un Fondo presso il Ministero del tesoro per il pagamento dei danni causati da persone assicurate presso imprese che si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza » (4872);

RIGHETTI: « Permanenza in servizio sino al raggiungimento del diritto a pensione di determinate categorie del personale dell'Amministrazione finanziaria » (4873).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla competente Commissione, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Deferimenti a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla IV Commissione (Giustizia), in sede legislativa:

« Modificazioni al Codice penale » (4849).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Considerato che le proposte di legge di iniziativa dei deputati RUFFINI ed altri: « Modifica dell'articolo 314 del Codice penale » (3073); PENNACCHINI: « Modifica dell'articolo 625 del Codice penale » (3635); Bozzi ed altri: « Modifiche delle pene previste dal Codice penale per i reati di cui agli articoli: 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione); 378 (favoreggiamento personale); 379 (favoreggiamento reale); 582 (lesioni personali) e 590 (lesioni colpose) » (*Urgenza*) (4373), assegnate alla IV Commissione (Giustizia) in sede referente, trattano materia contenuta nel disegno di legge n. 4849, testè deferito alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche le proposte di legge debbano essere deferite alla Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga della legge 18 marzo 1965, n. 170, sulle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali (4352).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Proroga della legge 18 marzo 1965, n. 170, sulle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali.

È iscritto a parlare l'onorevole Vespignani. Ne ha facoltà.

VESPIGNANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, il disegno di legge ancora al nostro esame questa mattina implica naturalmente un giudizio prevalentemente di politica economica generale su cui, per altro, si sono già lungamente soffermati numerosi colleghi del mio gruppo. Io desidero soprattutto occuparmi degli aspetti più tipicamente fiscali del disegno di legge, il quale, come tutti ci rendiamo facilmente conto, utilizza per i suoi fini, anche per quelli meno dichiarati o non dichiarati ma ugualmente chiari, una strumentazione tipicamente tributaria. Ed è, direi, proprio su questo aspetto — che noi troviamo in maggior ombra nella relazione di maggioranza — che crediamo valga la pena di spendere qualche pa-

rola per approfondire le conseguenze generali di questo provvedimento sul nostro sistema tributario.

Non che con questo io voglia muovere un appunto al relatore per la maggioranza, alla sua diligenza ed attenzione.

Direi che forse è nella logica stessa delle argomentazioni che sono state portate a sostegno del disegno di legge il mettere maggiormente in ombra gli aspetti tributari veri e propri, utilizzando a questo scopo in modo alquanto sbrigativo le considerazioni che sono svolte soprattutto nel parere della Commissione bilancio. Si sostiene, in poche parole, che non vi sono effetti tributari rilevanti sulle entrate dello Stato, che queste non subiscono limitazioni, poiché, se queste esenzioni non fossero concesse, ci troveremmo di fronte a mancate entrate fiscali.

Ma in questo modo, secondo noi, non si approfondisce un aspetto rilevante del problema: quello del mancato introito, quello della deformazione che un provvedimento di questo tipo, come del resto altri provvedimenti che sono stati presi in alcuni altri settori, determina nel nostro sistema fiscale, con un aggravamento ulteriore dello squilibrio delle entrate complessive dello Stato.

A nostro avviso, non si può dimenticare quali sono ancora oggi le caratteristiche del nostro sistema tributario, e quanto ancora oggi incidano in esso certi tipi di entrate tributarie rispetto ad altri tipi. Il provvedimento, in sostanza, limita, ed in misura anche notevole, le entrate dello Stato, e le limita in un settore importante e decisivo, quello delle imposte dirette: il settore che è più carente nel nostro sistema tributario, il settore che (è stato detto ripetute volte) doveva essere incrementato, nel quadro globale delle entrate tributarie, rispetto all'altro settore delle imposte indirette e sugli affari, e che di mano in mano, in tutti questi anni, ha registrato invece una assai scarsa capacità d'espansione, proprio per una serie ripetuta di provvedimenti che sono andati, in prevalenza se non tutti, nella direzione di accentuare la pressione tributaria sulle imposte indirette e di provvedimenti di sgravio, di cui appunto la legge 170 e la sua proroga che oggi stiamo esaminando non sono che un aspetto particolare.

Il disegno di legge stabilisce che si deve concedere alle società, in caso di concentrazione e di fusione, tutto un insieme di agevolazioni tributarie che riguardano l'applicazione di imposte, in quota fissa, di registro, ipotecarie, di concessione governativa, diritti

catastali, ecc. Stabilisce inoltre che non si fa luogo all'immediato pagamento dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società, per le plusvalenze eventualmente emergenti all'atto delle concentrazioni e delle fusioni.

Il provvedimento sostanzialmente consente ancora il non pagamento dell'imposta generale sull'entrata per una serie di passaggi di merci e di materie prime; di procrastinare e quindi di posticipare gli oneri relativi al pagamento dell'imposta sulle aree fabbricabili (prevista dalla legge 246) nel caso in cui gli apporti alle nuove società, che si vanno formando dalle concentrazioni o dalle incorporazioni e fusioni di società in altre società, prevedano anche gli apporti di aree. Gli aspetti di distorsione tributaria di alcuni di questi provvedimenti, la loro incertezza nell'applicazione, le osservazioni e le critiche che già furono mosse anche da colleghi del nostro gruppo nell'atto della prima applicazione dell'allora legge 170, non hanno dato alcuno stimolo alla presentazione, insieme con la richiesta di proroga, di un documento dettagliato in cui fossero mostrate le ripercussioni che vi sono state sul piano tributario.

Credo di dovere ancora insistere nella richiesta, che spero possa essere accolta, della presentazione di una simile documentazione, in cui sia chiarito per quali tipi di aziende e in quali misure si sono avute agevolazioni tributarie in base al provvedimento di cui stiamo parlando. È necessario inoltre conoscere le conseguenze che si sono avute sulle entrate globali dello Stato e su quelle dei comuni.

Per quanto riguarda, per esempio, la legge n. 246, è ovvio che, se qualcuno ne ha usufruito, sono stati proprio i comuni a dover rinunciare ad una maggiore entrata, in conseguenza della legge n. 170. Si è parlato del peso che hanno avuto in questa situazione le operazioni di maggior rilievo: per la Montecatini-Edison si è parlato di 46 miliardi di beneficio fiscale. Ma non si è potuta avere una documentazione completa sulle 750 e più fusioni e concentrazioni che si sono verificate. Forse non dovremmo chiedere questa documentazione al sottosegretario Malfatti: probabilmente una risposta potrebbe essere data dal dicastero delle finanze. O forse potrà rispondere il collega relatore che, come membro della Commissione finanze e tesoro, dovrebbe essere documentato in proposito.

Esaminiamo dettagliatamente in che cosa consisterebbero le esenzioni concesse in oc-

casione delle fusioni e vediamo quale peso e quale ripercussione esse hanno nell'entrata generale dello Stato.

L'imposta di registro, se non vado errato, dovrebbe essere assolta nella misura dell'1 per cento per apporto di denaro fresco, nella misura del 2 per cento per conferimento di beni mobiliari, nella misura del 4 per cento per conferimento di beni immobiliari, nella misura del 2,50 per cento per conferimento di opifici ed attività industriali. Inoltre, l'imposta di registro sulle trasformazioni prevede uno 0,50 per cento ulteriore. Non sono messe sufficientemente in evidenza — secondo noi — le conseguenze della non applicazione dell'imposta generale sull'entrata a cascata su una serie di passaggi di merci, che può avere una notevole rilevanza.

Ma la questione che appare più evidente dal punto di vista fiscale in tutta l'operazione è quella relativa alle agevolazioni consistenti nella facoltà di denunciare le plusvalenze emergenti all'atto delle concentrazioni senza che queste comportino immediatamente l'applicazione della ricchezza mobile in categoria B, che è del 22-25 per cento. Queste plusvalenze dovrebbero essere assoggettate all'imposta in periodi successivi, in bilanci successivi, ma tutti noi sappiamo quanto sia facile, così come, del resto, è stato ed è tuttora facile per molte società, mascherare o nascondere sotto l'aspetto di nuove emissioni azionarie, sotto tutta una serie di altri aspetti e di altri sistemi, queste plusvalenze, e quanto sia, sotto certi aspetti, priva d'una reale possibilità di attuazione, in molti casi, l'applicazione di un'imposta in periodi successivi, dal momento che si lasciano per un periodo indeterminato di anni le nuove società in condizione di poter operare nell'ambito dei propri bilanci tutte le nuove e diverse operazioni; tutti sappiamo — dicevo — quanto sia relativamente facile e possibile che anche queste plusvalenze possano essere successivamente nascoste, mascherate o presentate sotto forme diverse, con la conseguenza, quindi, che anche tale rinvio sia una sostanziale esenzione dal pagamento della ricchezza mobile (si badi bene: questo è uno degli aspetti più stridenti), per redditi e per sopravvenienze attive, a suo tempo mascherate e che quindi produssero a suo tempo una evasione fiscale.

Si tratta quindi in sostanza della concessione di un salvacondotto, di una sanatoria, di un grazioso regalo non soltanto dell'imposta già evasa, ma anche per tutte le conseguenze amministrative e penali che dovrebbero essere collegate con l'evasione dell'impo-

sta medesima: un salvacondotto quindi notevolmente largo, che assolve completamente, non soltanto sotto il profilo amministrativo. Ci si presenta così uno degli aspetti del provvedimento non solo economicamente dannosi e distorti, ma anche moralmente assai discutibili.

L'altra questione riguarda, sempre sotto questo profilo non solo economico ma anche morale, le possibilità di evadere legalmente l'articolo 2 della legge n. 246 relativa all'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. Si discusse molto di questa questione sia alla Camera sia al Senato quando fu esaminata la legge n. 170.

Il relatore per la maggioranza, onorevole Castellucci, per fugare le preoccupazioni manifestate dagli oratori comunisti, disse allora che l'imposizione sulle aree fabbricabili non viene applicata al momento dell'operazione di fusione o di concentrazione e aggiunse che, comunque, i comuni non avrebbero perduto nulla per effetto del differimento dell'imposizione in quanto, quando le aree edificabili vengono utilizzate o vendute, quelle aree sono assoggettate all'imposta. Noi sostenemmo in quella sede che tale interpretazione andava al di là della lettera della legge n. 170, e che mancava ogni garanzia che la norma potesse essere così interpretata.

Anche su questo punto è necessario conoscere esattamente quale sia stata l'effettiva applicazione della legge e, se del caso, dovremmo introdurre un opportuno emendamento in tal senso. Così si eviterà che in sostanza anche per questa strada una serie di apporti di valore si trasformi in una serie di benefici e di regali veri e propri e di prelievi di plusvalenze su aree fabbricabili che nulla hanno certamente a che vedere con l'incremento della produttività aziendale, né con l'incremento della competitività aziendale. Infatti è fuor di dubbio che questa ricerca in ogni caso deve essere fatta sul piano della riorganizzazione e dell'efficienza dell'azienda stessa e non deve certo essere perseguita attraverso l'utilizzazione di capitali e di redditi provenienti da operazioni di tipo speculativo e da utilizzazioni di un mercato di aree fabbricabili che è quello che è e che tutti noi conosciamo, ai fini di distrazione in senso di puro incremento dell'utile aziendale o del patrimonio aziendale, di proventi e di patrimoni che derivano da operazioni niente affatto collegate alla produzione, all'efficienza e alla capacità di azione sul mercato dell'azienda stessa.

Noi crediamo che sia perfettamente lecito chiedere quindi una più ampia documentazio-

ne ed una più ampia risposta su questi aspetti, cioè sulle conseguenze che questo provvedimento ha avuto sul nostro regime fiscale.

Si parla di 170 miliardi di imposte non pagate attraverso queste operazioni; tale incidenza, se fosse esatta, sarebbe veramente molto rilevante. Essa, inoltre, porterebbe ulteriormente il nostro sistema fiscale ad aggravare le sue già note distorsioni, documentabili in ogni momento e che dimostrano come il nostro paese sia, nell'ambito del mercato comune, quello che più di tutti opera prelievi fiscali sul settore dei consumi anziché sui redditi prodotti.

Sono in possesso di una documentazione della CEE che si riferisce al 1965 e che dimostra come, di fronte ad un rapporto del 50 per cento delle entrate sui redditi esistente nel Lussemburgo, ad un rapporto del 56 per cento nei Paesi Bassi, del 47 per cento nella Germania occidentale e del 39 per cento nella Francia, si contrapponga nel nostro paese un rapporto solamente del 27 per cento. Tale rapporto si è andato poi ulteriormente aggravando in seguito all'applicazione di numerosi provvedimenti di politica fiscale adottati in questi ultimi anni, e che non desidero certo ricordare in questo momento, perché non è nelle mie intenzioni affrontare compiutamente tutti i problemi e tutti gli aspetti connessi con la distorsione della politica tributaria nel nostro paese. Personalmente desidero semplicemente contribuire a sottolineare gli aspetti di questo provvedimento che comporteranno ulteriori squilibri. Come avviene solitamente per i provvedimenti che comportano una riduzione delle entrate per le imposte dirette, anche questo determinerà direttamente o indirettamente, un ulteriore appesantimento dell'imposizione indiretta e, conseguentemente, un ulteriore squilibrio all'interno dell'imposizione diretta. Noi abbiamo più volte sollevato serie obiezioni a proposito di questa situazione, ed abbiamo anche tentato di risolvere il problema presentando precise proposte di legge.

Non vi è dubbio che da parte della maggioranza vengono accolte le richieste delle grosse concentrazioni industriali e dei monopoli per quanto riguarda le esenzioni fiscali, mentre non è stato possibile fino a questo momento ottenere modifiche di carattere tributario a vantaggio dei lavoratori.

Basti ricordare — del resto ho avuto occasione di sottolinearlo in Commissione discutendosi il bilancio preventivo del 1968 — che di fronte ad un incremento della ricchezza mobile percepita con i ruoli che non supera l'8

per cento, abbiamo un incremento dell'11 e mezzo per cento riscossa attraverso trattenute su stipendi e salari. Ciò vuol dire che l'entrata complessiva delle imposte sul reddito — che rappresenta il maggior gettito nel quadro del nostro sistema tributario — tende sempre più a spostarsi in direzione delle entrate derivanti da lavoro dipendente e da reddito fisso. Ciò è ovvio poiché l'abbattimento alla base, ai fini dell'applicazione della ricchezza mobile, è rimasto lo stesso.

Inoltre, occorre rilevare che non sono stati adottati i provvedimenti necessari per far sì che gli artigiani e i piccoli e medi operatori economici paghino un'aliquota ridotta (passando quindi dalla categoria *B* alla categoria *C-1*), dato che non si è dato corso all'esame e all'approvazione della proposta di legge Mazzoni che tendeva ad elevare la quota esente ai fini del reddito fisso da ricchezza mobile. L'approvazione di quella proposta avrebbe frenato la tendenza, che da anni si va accentuando, a spostare l'onere tributario, sempre nel campo della ricchezza mobile, dalle categorie aventi reddito da capitale o di prevalente capitale, alle categorie a reddito fisso e da lavoro dipendente.

Questo l'aspetto più importante che intendo sottolineare, anche se desidero soffermarmi brevemente su uno dei settori della nostra economia interessati da questo provvedimento, cioè il settore terziario, quello della distribuzione in particolare.

La legge n. 170 si applica non soltanto alle attività industriali ma anche alle attività terziarie, e quindi alle società commerciali di questo settore economico. Da quanto ci è dato conoscere, in questo periodo soltanto una di queste grosse società, se non sbaglio la Rinascente, è riuscita ad usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 170. Ma se, come hanno già dimostrato ed argomentato colleghi del mio gruppo, vi sono ampi motivi per porre in dubbio l'effettiva capacità di un provvedimento di questo tipo di realizzare gli obiettivi prefissati per il settore industriale, per quello distributivo questi seri dubbi si trasformano in una negativa radicale valutazione.

Il processo di concentrazione nel settore distributivo è un processo che va di pari passo con la polverizzazione delle aziende ed è ampiamente dimostrato come questo processo di concentrazione, verificatosi in questi anni al di là e al di fuori di quelle che sono le norme previste dalla legge n. 170, non ha apportato una sostanziale modifica né nei costi di distribuzione né nell'organizzazione stessa

del settore, ma è intervenuto semplicemente per far sorgere nuovi tipi di profitto e consentire l'utilizzazione di posizioni di privilegio e profitti di posizione con un peso che, se anche non è notevole come per altri paesi della Comunità economica europea, tuttavia già rappresenta un fatto di rilievo. Si è infatti realizzato un processo di espansione del settore maggiormente concentrato nel settore distributivo, che si è andato allargando in questi anni di pari passo con l'impoverimento e con il decadimento di centinaia e centinaia di migliaia di piccole e medie aziende distributrici.

Nel complesso, la grande distribuzione nel nostro paese è passata in pochi anni da 231 a più di 350 magazzini a prezzo unico e da 206 a 530 supermercati. E anche se la dinamica del fatturato di questi supermercati e grandi magazzini appare relativamente più limitata rispetto alla dinamica dei punti di vendita, tuttavia dobbiamo notare che la concentrazione si è ulteriormente sviluppata. Infatti, circa 280 supermercati su 530 sono gestiti da 4 grandi società che ne controllano rispettivamente 141, 98, 22 e 16. I grandi magazzini, che nel 1966 erano 365, risultano ripartiti in gran parte fra 3 soli gruppi; questi ultimi ne controllano infatti rispettivamente 172, 116 e 19.

Ebbene, questa concentrazione è avvenuta a spese da un lato del consumatore, dall'altro della piccola e media azienda commerciale. Quest'ultime hanno visto in questi anni scendere complessivamente il fatturato medio per azienda da 21 a 18 milioni annui, con conseguente ulteriore aggravamento dei costi, nonché disordine nel settore e ulteriori difficoltà di vario genere. Se vi è un settore nel quale vanno adottati provvedimenti diretti a favorire una sua ristrutturazione, questo è il settore distributivo; eppure anche per questo settore, nel piano di sviluppo, nell'articolo che riguarda il commercio e in particolare il settore distributivo al dettaglio, si enunciano semplicemente vaghe aspirazioni di concentrazione, senza indicare invece una conseguente politica, che del resto era stata pure indicata dallo stesso relatore per la maggioranza in sede di Commissione industria, e si abbandona sostanzialmente il settore alla spontaneità, scoraggiando anziché incoraggiando tutta una serie di iniziative che partono dalle associazioni di categoria e che tendono veramente a determinare qualcosa di nuovo nel campo della ristrutturazione del settore. Si tratta di iniziative che non hanno certamente alcun motivo di rivendicare provvedimenti di questo tipo, che possono per contro essere auspicati sol-

tanto da quelle 4 o 5 catene di supermercati che aspirano ad espandere ulteriormente la loro capacità di concentrazione, ma non ad apportare qualcosa di nuovo e di sostanzialmente diverso nel campo dell'organizzazione del settore. Qualcosa di nuovo e di sostanzialmente diverso, invece, può e deve essere attuato con una politica che favorisca l'associazionismo delle piccole e medie categorie nonché l'organizzazione di una serie di servizi collaterali e di interventi per il rinnovo delle attrezzature collettive, con l'appoggio degli enti pubblici, locali e della amministrazione centrale.

Ma nel campo tributario siete rimasti finora sordi a questi problemi, come ricordava il collega Raffaelli venerdì scorso. Mentre si agevolano, esentandole dal pagamento dei tributi, le concentrazioni e le fusioni delle grandi società, se 50 o 100 dettaglianti decidono di associarsi per costituire un gruppo o una cooperativa di acquisto, ecco arrivare il fisco per applicare non una sola volta, ma addirittura due volte gli stessi tributi; si applica due volte l'IGE, e così anche l'imposta di ricchezza mobile all'atto della formazione dell'organismo collettivo o della singola azienda che utilizza l'organismo collettivo. Una reale operazione di ristrutturazione anche di questo settore (di cui spesso si parla, ma soltanto in alcune grandi occasioni, per poi dimenticarlo facilmente e lasciarlo a se stesso) non può partire da una norma del genere, che non ha alcuna efficacia se non per accentuare i mali e gli squilibri già esistenti all'interno del settore stesso, da una politica organica che tenda ad utilizzare le spinte già esistenti e assai numerose nell'ambito del settore per far assurgere ad una funzione più dinamica il settore stesso e per inserire più largamente le singole aziende nell'ambito di una ristrutturazione del settore, attraverso l'espansione dell'associazionismo, lo stimolo, l'incentivazione di nuovi collegamenti, di nuove associazioni tra piccole e medie aziende distributrici, tra organismi cooperativi e le stesse forze della produzione agricola, la cui cooperazione va parimenti incoraggiata.

Ricordare ancora come proprio per il settore distributivo il provvedimento in discussione sia non soltanto inutile per risolvere i vasti problemi del settore stesso, ma addirittura gravemente dannoso per l'immediata negativa ripercussione che il nuovo stimolo alla concentrazione di grandi catene, di grandi magazzini, di grandi punti di distribuzione procura a tutta la vasta gamma delle piccole e medie aziende, aggravando il disordine e

per certi aspetti il caos esistente, era secondo noi necessario per puntualizzare ulteriormente le ragioni della nostra recisa opposizione alla proroga della legge n. 170. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Soliano. Ne ha facoltà.

SOLIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che sia opportuno e anche doveroso rilevare una certa anomalia nel dibattito che noi stiamo svolgendo in questa aula. Noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento che ha uno squisito carattere fiscale, esaminato in sede referente dalla Commissione finanze e tesoro, la quale ha presentato le relazioni per la maggioranza e per la minoranza, ma non abbiamo davanti a noi l'interlocutore naturale della Camera *ratione materiae* cioè il ministro delle finanze. Con questo, onorevole Malfatti, non intendo disconoscere la validità della sua presenza quale rappresentante del Governo, ma è evidente che così non potremo avere una risposta da parte del ministro più responsabile in materia sui vari problemi che il provvedimento involge.

Tutto ciò, a mio avviso, è alquanto strano. La legge n. 170, presentata dal ministro delle finanze già nel titolo dimostrava una particolare capacità del Governo di aggirare la realtà delle cose. Il titolo era infatti: « Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali », ma in effetti il provvedimento non riguardava il « trattamento » bensì essenzialmente la esenzione dal trattamento tributario.

A differenza dal primo provvedimento, quello ora in discussione non è stato presentato dal ministro delle finanze, ma da quello dell'industria ed è da domandarsi perché si sia verificato questo mutamento di responsabilità; mi sembra di ravvisarne il motivo nel fatto che nella particolare situazione che si è determinata e si va determinando nella legislazione tributaria sarebbe stato estremamente difficile per il ministro delle finanze venire in questa sede a sostenere un provvedimento di questo tipo. Ciò non toglie, però, che la materia del disegno di legge rivesta carattere squisitamente tributario e che ciò nonostante probabilmente non si avrà da parte del ministro realmente responsabile, quello delle finanze, una replica adeguata al dibattito.

Fatta questa premessa, credo si possa senz'altro affermare che il disegno di legge in esame viene ad avvalorare la tesi sostenuta dal mio gruppo quando si oppose, nel 1964,

al provvedimento di esenzione delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali. Si ruppe in quell'occasione il largo schieramento che per circa 6 anni era riuscito ad impedire che il proposito del Governo di esentare le fusioni e concentrazioni delle società fosse tramutato in legge.

Le grandi società del nostro paese sono grate alla formula del centro-sinistra, sono grate ai colleghi del gruppo socialista per la inversione di rotta da essi fatta, grate non per quattro soldi ma per miliardi a decine, a centinaia, largamente sottratti allo Stato e trattenuti ad aumentare il loro potere economico. Quanta differenza, collega Vaugliani, tra questo trattamento verso le società commerciali e quello invece che si riserva ai coltivatori diretti, che vedono il loro raccolto distrutto dalla grandine e dalle altre intemperie e che nella migliore delle ipotesi si vedono rimandate all'anno successivo le imposte e le tasse! Quanta differenza di trattamento nei confronti di due capacità contributive estremamente diverse!

Credo si possa anche dire che la proroga ora in discussione era da prevedersi, perché rientrando nella logica del sistema fiscale, nella pratica della politica tributaria che da anni il Governo e la maggioranza portano avanti: da una parte un inasprimento delle imposte dirette e la istituzionalizzazione delle addizionali, dall'altra le esenzioni come queste, le correzioni alla cedolare. Una logica, come ho detto, che porta lo Stato a non sapere più rinunciare al gettito di un tributo contingente come le addizionali e porta le grandi concentrazioni economiche ad avere sempre una data esenzione una volta che la abbiano ottenuta. È una tipica manifestazione di questo Stato, il quale si atteggia a forte con i deboli ed è debole con i forti; è una tipica manifestazione di politica fiscale senza giustizia di fronte alla quale i contribuenti sono diversi a seconda del loro diverso potenziale economico. I redditi dei cittadini si possono sempre colpire e decurtare quando si tratta di imposizione indiretta: in questo caso i margini per ulteriori imposizioni esistono e sono incontestabili. Così non è più, invece, quando si tratta di imposizione diretta, nella quale i margini non esistono più e gli stessi redditi non sono più tali.

Mi limito a queste brevi considerazioni, senza andare oltre in un discorso più volte ripetuto in quest'aula; mi è parso però necessario ripeterlo in rapporto ad un passo della relazione del collega Bonaiti, a mio avviso assai grave, che tende a porre un'ipo-

teca anche sul futuro. Scrive infatti l'onorevole Bonaiti: « Se è vero che la legge 170 annovera tra i suoi motivi ispiratori esigenze anche di carattere contingente, attinenti al momento congiunturale, è altrettanto vero però che il motivo principale era ed è rappresentato da un motivo di fondo a carattere strutturale e permanente ».

Che cosa significa questo, onorevole relatore? Significa ipotizzare anche per il futuro questo trattamento agevolato sulle concentrazioni, trasformazioni e fusioni delle società. Affermare, infatti, che il motivo principale di questa proroga della esenzione tributaria era ed è rappresentato da un motivo di fondo a carattere strutturale e permanente vuol dire mettere fin da ora una ipoteca sul futuro; dimostra altresì che già ora la tendenza è di arrivare ad una normativa che consenta in via permanente alle società commerciali di fondersi, trasformarsi, concentrarsi, pressoché gratuitamente.

Mi pare che questo si possa anche evincere da un altro passo della relazione Bonaiti, che già ci anticipa quali dovrebbero essere i contenuti del provvedimento che interessa la riforma della disciplina sulle società per azioni. Dice il relatore Bonaiti: « Nella consapevolezza di questa realtà e di questa esigenza, la nuova disciplina delle società per azioni, che è allo studio, prevede in via permanente il trattamento fiscale agevolato nella ipotesi che abbiamo in esame ».

Credo quindi che, almeno nelle intenzioni, non vi siano dubbi sulla volontà di mantenere per il futuro queste agevolazioni. E questo, onorevole Bonaiti, lo affermate proprio nel momento in cui, ai quattro venti, parlate di riforma tributaria, di riforma che deve portare alla perequazione e alla giustizia tributaria, al ridimensionamento delle esenzioni, che oggi presentano aspetti scandalosi e che per la maggior parte non trovano giustificazione alcuna. Ma per chi la volete fare questa riforma tributaria? A chi vi riferite quando parlate di riforma che deve allargare le basi di applicazione? Certamente non alle società, visto che volete fare ad esse regali di una generosità estrema, senza limiti nel tempo.

A questo proposito, non hanno proprio nulla da dire i colleghi del gruppo socialista che nel 1964 sostennero il carattere contingente della esenzione, che giustificarono il loro voto favorevole?

Onorevoli colleghi, il Governo, la maggioranza e, a nome di questa, il relatore Bonaiti, nel proporre la proroga della legge 18 marzo 1965, n. 170, come minimo avrebbero dovuto

indicare quanto abbia inciso la legge n. 170, quanti miliardi cioè abbia fatto risparmiare alle società che si sono viste agevolate, chi sia stato realmente avvantaggiato, se siano state rispettate tutte le condizioni previste per le fusioni e concentrazioni di entità elevate. Una analisi seria della sfera d'applicazione della legge n. 170 non si trova nella relazione per la maggioranza.

Ora, se si può convenire sulla difficoltà del passato, non si può dire altrettanto della situazione attuale, perché oggi vi è una esperienza maturata che si manifesta con le conoscenze elementari di valutazione per il passato e per il presente.

Che cosa significa la mancata analisi della portata del provvedimento, ossia della legge n. 170? Vi vergognate forse di dire, tanto per fare un esempio, quanto si è regalato alla « Montedison »? Vi vergognate di dire che, a fronte di un sensibile aumento della produzione, è diminuita invece la manodopera occupata? Quanti miliardi ha risparmiato questa società che denuncia profitti ufficiali sempre più elevati, ma che è stata da voi riconosciuta non capace di pagare le tasse e le imposte conseguenti alle fusioni operate?

Non da oggi nelle vostre considerazioni le società regolarmente costituite figurano come enti aventi scarse capacità contributive. Per voi si trovano in questa condizione pure i possessori dei redditi maggiori, i possessori dei pacchetti azionari più cospicui, cioè i veri proprietari della società, anche se in questa essi sono in minoranza. E, per inciso, consentitemi, onorevole sottosegretario, onorevole relatore, di fare un esempio che vale per tutti. La « Montedison » conta 300 mila azionisti, i quali possiedono 709 milioni e 100 mila azioni da mille lire. Ebbene, l'assemblea nel 1967 ha deliberato con 745 presenti i quali, in proprio o per delega, rappresentavano il 37 per cento del capitale sociale. Quindi, il 63 per cento del capitale societario era assente dall'assemblea.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI

SOLIANO. Le vostre considerazioni sulle società sono in contrasto con la realtà e con una corretta politica fiscale. Lasciamo da parte la nuova disciplina delle società per azioni, annunciata come uno dei cavalli di battaglia di questo centro-sinistra, cavallo che, come tanti altri, si è rivelato zoppo e pieno di acciacchi, capace solo di segnare il passo, e guardiamo invece a quel che avviene oggi.

Mentre lo sviluppo degli enti collettivi — e in primo luogo delle società per azioni — nella vita economica moderna conferisce grande importanza alle questioni relative alle imposizioni su tali enti (e in particolare alle imposizioni sul loro reddito) nel sistema attuale tutte le società per azioni e le altre categorie di enti sono tassati secondo le stesse norme che regolano la tassazione per gli altri contribuenti. Soltanto la tecnica dell'accertamento è alquanto diversa. Infatti, essendo gli enti tenuti ad avere un bilancio, questo documento — che non esiste o non viene preso in considerazione per gli altri contribuenti — costituisce la base per l'accertamento. Ma la capacità contributiva delle società è diversa e maggiore rispetto a quella delle imprese individuali. Su questo credo non sussistano dubbi. Invece, sotto molti aspetti, il trattamento tributario è più favorevole per le società che non per le imprese individuali.

Le società, in quanto tassate in base ai bilanci, hanno modo di far conteggiare spese che alle imprese individuali, invece, vengono contestate. La possibilità inoltre di compensare profitti e perdite di diversi esercizi è più favorevole per la società che non per la impresa privata.

Dunque il trattamento tributario attuale già riserva condizioni di favore alle società. Ma per voi e per esse non basta: bisogna concedere anche questa esenzione!

Onorevoli colleghi della maggioranza, che ne avete fatto delle altisonanti frasi pronunciate in questo Parlamento in recenti gravissime occasioni? Non rileggerò le cose dette dall'onorevole Moro a nome del Governo dopo le alluvioni dell'altro anno; non ripeterò le cose dette dopo i gravi fatti provocati dal terremoto in Sicilia. Si parlò in quelle occasioni di aumenti di aliquote di talune imposte (ricchezza mobile e imposte di famiglia, per esempio) per sopperire alle esigenze determinate da queste gravi calamità abbattutesi sul paese. Il risultato? Sulle società l'aggravio di un'addizionale di ricchezza mobile, sulle imprese individuali il peso di due addizionali! Eppure, quante parole sul sacrificio che il paese deve sopportare, quante parole sulla solidarietà del paese verso chi è stato duramente colpito! Ma si vede che le grosse concentrazioni economiche non fanno parte di questo paese. Per esse valgono altre regole del gioco, regole ovviamente più favorevoli. Nel momento in cui si prorogano le addizionali (IGE, ricchezza mobile, imposta di famiglia), nel momento in cui voi della maggioranza volete mettere le imposte di consumo su altri ge-

neri di prima necessità, nel momento in cui aumentate i passivi del bilancio dello Stato, dite di no ai pensionati, ai dipendenti dell'amministrazione finanziaria, e vi fate tirare per i capelli per concedere la pensione agli ex combattenti, nello stesso momento proponete di continuare a regalare miliardi sotto forma di esenzioni ad imprese che di miliardi ne guadagnano già a sufficienza, i cui azionisti, proprietari di grossi pacchetti, quando questi guadagni se li ripartiscono sotto forma di utili distribuiti, di fronte al fisco appaiono come poveracci, dando luogo alle più scandalose evasioni fiscali già esistenti nel nostro paese e riconosciute dallo stesso ministro delle finanze. Il fatto è che sono i vostri prediletti, verso i quali dimostrate le più sollecite attenzioni.

Nel nostro paese categorie di centinaia di migliaia di persone attendono da anni che si approvi una legge in loro favore. Per queste, che seguono con ansia i dibattiti in Commissione, che mandano lettere e telegrammi, tengono assemblee, mandano delegazioni in Parlamento a sollecitare e a protestare, per queste, dicevo, voi riservate solo promesse e tergiversazioni. A volte qualche ministro, nei suoi discorsi, dice che è colpa del Parlamento — e lo dice sapendo di mentire — se una legge non viene approvata. Che cosa è successo invece in questo caso? Visto che il Parlamento attraverso le Commissioni era restio a concedere la proroga delle esenzioni, si è cercato di superare l'ostacolo, forzando la mano agli stessi parlamentari.

Ancora per esemplificare ed illustrare così la linea di politica economica di questo Governo, viene insabbiato un provvedimento che riguarda le aziende municipalizzate, volto ad esentare dalle imposte le loro rivalutazioni patrimoniali. Le condizioni in cui si dibattono le aziende municipalizzate è superfluo ricordare: i passivi che si ripercuotono a loro volta sui bilanci dei comuni (pure essi paurosi) hanno raggiunto livelli preoccupanti. Per queste ragioni e per far cadere sulla collettività il peso assai rilevante di un'imposizione tributaria applicabile nel caso di rivalutazione del patrimonio, le aziende municipalizzate da anni non procedono all'aggiornamento dei valori del loro patrimonio. Ebbene, come dicevo, questo provvedimento riguardante le aziende municipalizzate non viene portato avanti e possiamo stare tranquilli che il Governo si guarderà bene dal farlo. Eppure sono valide le ragioni economiche e finanziarie a favore delle imprese municipalizzate, molto più valide di quelle che si portano a favore

delle società commerciali, e che vedremo in seguito.

Questo ingiusto modo di valutare i problemi e le capacità delle società private da una parte e delle aziende pubbliche, come le municipalizzate dall'altra, è la conseguenza di una ben precisa scelta politica, che la maggioranza continua a far valere e che si ripercuote ancora una volta a danno dell'intera collettività.

A sostegno del disegno di legge in discussione, si parla, nella relazione, dei problemi economici e strutturali, quasi che nel nostro paese esistesse una situazione economica arretrata, nella quale mancassero imprese private con dimensioni europee, e nella quale gli impianti e le attrezzature delle società commerciali italiane fossero estremamente antiquati. È forse vero tutto ciò? No di certo; non è da oggi, ma da anni — e non è con questo solo provvedimento, ma con tanti altri — che si danno incentivi a favore delle imprese private.

Gli onorevoli Raffaelli e Maschiella, nel corso dei loro interventi, hanno già parlato di questo aspetto, e hanno già dimostrato l'entità del peso sopportato dallo Stato a vantaggio delle imprese industriali del nostro paese; non desidero quindi ripetere considerazioni già fatte.

A favore di questo provvedimento, vengono ripetute inoltre le solite argomentazioni; si dice che è necessario dare, dimostrando con ciò che queste imprese sono in fondo un imbutto senza fine. Noi sappiamo che la realtà è diversa da come è presentata nella relazione; certo se non si facesse un provvedimento di esenzione, le società interessate dovrebbero pagare miliardi di imposta. Ma veramente non sono in grado esse di pagare queste somme? Veramente la mancata esenzione è il motivo che ostacola le fusioni?

Prendiamo ad esempio la Montecatini-Edison. Non lo faccio perché questa società mi sia particolarmente antipatica, ma perché essa è stata alla ribalta della cronaca più clamorosamente delle altre. Non è stato dato di sapere in modo preciso ed ufficiale a quanto sia ammontata l'esenzione. Se hanno però valore certe affermazioni portate qui in occasione di un intreccio polemico, è da rilevare che, *grasso modo*, l'esenzione ha rappresentato meno del 4 per cento del capitale nominale della nuova società. Stando così le cose, come si possa sostenere l'onerosità dell'imposizione al punto tale da impedire la fusione è ancora da dimostrare (ho parlato di meno del 4 per cento del capitale nominale, onorevole sottosegre-

tario Malfatti, e sappiamo che è cosa diversa dalla reale entità del capitale della società); e diventa più difficile accettare questa tesi se si considera che tale imposizione opera una sola volta, cioè nel solo momento di fusione, mentre la maggiore capacità che la società nuova acquista con la fusione stessa, opera per tutti gli anni futuri e nel modo più rilevante.

Certo, vi è stato un momento in cui non si sono verificate le fusioni oppure sono state fatte in misura assai limitata. Questo è vero. Mentre però non venivano fatte le fusioni si verificavano i passaggi dei più grossi pacchetti azionari da una mano all'altra. Le maggioranze all'interno delle società si sono modificate e il Governo le ha agevolate — con le nuove norme sui fissati bollati, ad esempio — poiché in quel momento, per agevolarle, bisognava procedere in quel modo. Non è stato il costo fiscale delle fusioni ad impedire che in quel momento esse avvenissero, ma l'attesa della legge 18 marzo 1965, n. 170, che si continuava a promettere e che si diceva imminente, e soprattutto la promessa che con l'esenzione, gli uffici fiscali non avrebbero messo il naso, come si suol dire, nelle faccende della società, nei traffici e nelle coperture che sempre stanno alla base delle fusioni.

È nella non assoggettabilità all'imposta di ricchezza mobile e all'imposta sulle società dei redditi delle plusvalenze tassabili che si determina l'impedimento a valutare a fondo la sostanza dell'operazione e la reale entità dei redditi e delle plusvalenze che concorreranno dopo a formare il reddito imponibile delle società risultanti dalla fusione. Il mancato accertamento non solo si ripercuote nel momento della fusione, ma anche nel futuro. Più di così non potevate fare. Per fare di più dovevate dare dei soldi, ma a questo ovviamente non era possibile arrivare.

Per cercare di accontentare l'onorevole Giolitti, che poneva delle resistenze, il Governo propone un articolo aggiuntivo a questo provvedimento anche per cercare di dare una più valida giustificazione alla proroga delle agevolazioni, e ciò anche per aderire ad una richiesta contenuta nel parere della Commissione bilancio. Questa, infatti, nell'esprimere il parere, ha avanzato la proposta di introdurre nel provvedimento di proroga una norma che contempli la revoca delle agevolazioni concesse in caso di inadempienza dei beneficiari a riscontro delle finalità richiamate dall'articolo 1 del disegno di legge. Ma veramente credete, onorevole Bonaiti, onorevole sottosegretario, che a soddisfare questa

esigenza possa servire l'articolo aggiuntivo? Poniamo attenzione al contenuto di tale articolo. Esso recita: « La decadenza non si verifica se con altri mezzi attuati dalle società siano state ugualmente conseguite le finalità della legge (e qui non si precisa nemmeno più quali) o realizzata la parte del programma di massima di cui all'articolo 5 della medesima eventualmente indicata nel decreto o altro programma previamente comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Che cosa significa una enunciazione di questo tipo? Si tratta di una formulazione tale da rendere questo articolo aggiuntivo pressoché superfluo e tale che nella sostanza non cambierà nulla rispetto al mancato vincolo esistente nella legge n. 170; con questa formulazione, infatti, si sono tanto annacquate le condizioni da rendere estremamente facile trovare una via d'uscita da esse.

Ancora una volta, dunque, la vostra è una legiferazione disarticolata e ingiusta. Annunciate una nuova disciplina delle società per azioni, ma non la portate avanti; avete presentato una legge per rivedere le esenzioni; avete dato vita a commissioni di esperti tributari che vi hanno raccomandato di rivedere le esenzioni e non concederne altre, ma la legge rimane in un cassetto e le vostre commissioni non ascoltate. Avete presentato un progetto di riforma tributaria, considerandolo una specie di toccasana, ma non lo mandate avanti e ormai in questa legislatura non se ne farà più niente.

In questa confusione, in questo modo di fare a brandelli un sistema tributario già di per sé abbastanza sfilacciato, una cosa sola è chiara: la linea di favori per l'impresa privata, portata avanti con una tenacia degna di miglior causa; una linea che non è stata modificata, nonostante i conclamati propositi, dalla presenza del partito socialista al Governo. Siamo così di fronte alla proroga di una legge che darà al grosso capitale privato ancora più ampi poteri, che difenderà ancora meglio i suoi esclusivi interessi.

Dire di no a questo vostro disegno è un dovere, a mio avviso; un dovere verso i consumatori, sui quali gravano sempre maggiori imposte; un dovere verso i lavoratori, le cui rivendicazioni vengono sempre più compresse dalle società agevolate dalla vostra politica fiscale ed economica; un dovere verso quei lavoratori ai quali negate persino l'aggiornamento dei redditi da cui mandarli esenti; un dovere verso tutti i contribuenti italiani, ai quali è lasciato il peso di una pres-

sione fiscale ingiusta ed elevata. Mi auguro che altri, alla fine del presente dibattito, sappiano con il loro voto compiere uguale dovere.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore di minoranza, onorevole Trombetta, è già intervenuto nel corso della discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonaiti, relatore per la maggioranza.

BONAITI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, se la risposta del relatore per la maggioranza sarà breve e, comunque, non proporzionata al numero e all'ampiezza degli interventi, ciò non è e non vuole significare mancanza di riguardo per tali interventi e tanto meno vuol rappresentare una sottovalutazione dell'importanza del tema e del provvedimento che abbiamo in discussione, che mi è invece presente in tutta la sua vastità e in tutto il suo valore.

La mia risposta sarà breve e succinta per un triplice ordine di considerazioni. In primo luogo, per l'economia e per l'ordinato procedere dei nostri lavori: qualcuno in questa Camera ha pure il dovere di essere breve, succinto e misurato. Consentitemi di dire ciò un poco a titolo di sfogo nel corso di questo che, quasi certamente, sarà il mio ultimo intervento, per lo meno in questa legislatura. Consentitemi di aggiungere che non tutte le critiche che, numerose ed aspre, si appuntano sulla funzionalità dell'istituto parlamentare vanno ascritte alla vetustà e inadeguatezza dei nostri regolamenti, ma in parte non ultima vanno fatte risalire anche a noi, che i regolamenti siamo tenuti ad interpretare e rispettare.

In secondo luogo, la mia replica sarà breve perché so che il rappresentante del Governo, disponendo anche di maggiori elementi statistici e di comparazione, darà una esauriente risposta alle richieste che sono state avanzate e alle critiche che sono state mosse.

Da ultimo, la mia risposta sarà breve perché l'argomento in esame non è nuovo. Trattandosi di prorogare una legge del 1965, il tema è già stato — nei suoi elementi di fondo — oggetto di ampia trattazione in Commissione e in aula nel corso di questa stessa legislatura. Ho avuto modo in questi giorni di risfogliare gli *Atti Parlamentari* ricavandone la constatazione che gli argomenti, sia per le

adesioni, sia per le contestazioni, permangono ancora quelli di allora e sono stati infatti ripetuti abbondantemente in Commissione e in quest'aula anche in questa occasione.

Veniamo quindi subito al concreto per fissare alcuni punti sui quali possiamo ritenere unanimi le concordanze e i riconoscimenti. Da questi punti fermi dovremo poi prendere le mosse per una diagnosi e una valutazione che vogliano essere obiettive e realistiche del provvedimento che abbiamo in discussione.

Nel corso del dibattito nessuno ha potuto mettere in dubbio che mai come oggi il sistema produttivo di un paese deve essere valutato non in se stesso, ma nel confronto con i sistemi economici e produttivi degli altri paesi con i quali si trova ad operare sul piano della competitività e della concorrenza.

Ciò è vero soprattutto per il nostro paese che vive ed intende vivere in un regime di economia libera e di mercato aperto; non solo, ma legato pure ad un sistema di accordi internazionali, come la Comunità economica europea e il *Kennedy round*, che segnano pressoché la fine di ogni barriera e di ogni pratica protezionistica.

In un siffatto contesto è chiaro — e non è stato da alcuno contestato — che le possibilità non solo di sviluppo e di espansione, ma prima ancora di sopravvivenza del nostro sistema produttivo sono legate alle capacità competitive nei confronti degli altri paesi con i quali conviviamo.

È ancora verità e realtà, semplice e pacifica, che il grado di produttività e di competitività di un sistema è legato al grado di razionalizzazione — funzionale e produttiva — delle aziende che operano nel sistema medesimo. Anche qui, nel corso della discussione, nessuno ha potuto contestare che la struttura produttiva del nostro paese è ben lontana dall'aver raggiunto quel grado di razionalizzazione, sia dal punto di vista funzionale che da quello dimensionale, capace di assicurarle una adeguata capacità competitiva oggi e soprattutto nell'immediato avvenire.

È risaputo, e non ha bisogno di dimostrazione, che la struttura produttiva del nostro paese è costituita per la stragrande maggioranza di piccole e medie aziende, che sono sì l'onore e il vanto del nostro popolo, perché testimoniano della sua vivacità, della sua operosità e della sua intraprendenza, ma corrono il grosso rischio di essere travolte sul piano concorrenziale sotto l'incalzare di nuove esigenze indotte dall'ampliamento dell'area di concorrenza, dalla caduta delle barriere pro-

tezionistiche e soprattutto dal continuo progresso tecnologico. Si tratta di fenomeni di vasta e profonda portata che, se non percepiti tempestivamente, potrebbero portare a conseguenze incalcolabili ed irreparabili per l'economia del nostro paese. E diciamo subito che i primi a subirne le conseguenze sarebbero proprio ed ancora una volta principalmente i nostri lavoratori.

Calato in questa chiara e incalzante realtà, il provvedimento in esame acquista ed esprime con immediatezza tutta la sua legittimità e validità, nonché la sua conclusione rispetto ai fini che si propone di raggiungere, che sono precisamente quelli di favorire e di incentivare quel processo di razionalizzazione del quale si avverte l'inderogabile ed urgente necessità.

Il fatto che questo provvedimento non costituisca una novità nel nostro sistema legislativo nulla toglie alla sua attuale validità. I suoi precedenti, anche di data non recente, le precedenti proroghe, i suoi raffronti con quelli previsti nella legislazione di numerosi altri paesi fanno sorgere se non il convincimento, almeno una larga presunzione della sua legittimità e validità.

E non per ubbidire, onorevole Maschiella, alle filosofie dell'autarchia o del capitalismo, ma per soddisfare esigenze realisticamente presenti di interesse generale. Non mi sento — e non ho esitazioni a dichiararlo — di annoverarmi fra quanti attribuiscono al provvedimento un carattere squisitamente congiunturale e contingente, almeno fino a quando non sarà riveduta la nostra legislazione tributaria, che sembra fatta apposta per ostacolare i processi di trasformazione e di concentrazione anche là dove si dimostrano utili e necessari all'economia del paese. (*Interruzione del deputato Soliano*).

E se tutto ciò è avvenuto ieri, qui e altrove, in condizioni meno difficili e complesse, quando cioè le economie dei singoli paesi presentavano aree di espansione e di rapporti concorrenziali più limitate e godevano di possibilità protezionistiche più varie e più ampie, com'è possibile contestare la validità del provvedimento oggi, quando l'area di espansione ha assunto dimensioni addirittura mondiali e quando già in parte sono cadute, ed in altra notevole parte stanno per cadere le barriere protezionistiche, quando cioè le possibilità di sopravvivenza e di espansione sono affidate pressoché esclusivamente alla capacità e al grado di competitività produttiva delle singole economie, quando ancora e infine questo grado di competitività si muove ed è permanentemente sollecitato da un processo tec-

nologico in via di continuo e violento sviluppo? Quando mai più di oggi quindi la competitività di un sistema economico è stata affidata quasi esclusivamente alla razionalizzazione delle aziende sotto il profilo dimensionale e della funzionalità? Se ciò è stato ed è ancora preoccupazione di altre economie, non tornerà difficile avvertire quanta sia e debba essere la preoccupazione per l'economia del nostro paese.

Il rappresentante del Governo fra pochi minuti molto probabilmente ci fornirà dati statistici di grande interesse. Dagli stessi potremo trarre conferma della struttura del nostro sistema produttivo, caratterizzata per la stragrande maggioranza dalla presenza di piccole e medie industrie, con prevalenza delle piccole. Nel confronto con la situazione di altri paesi riscontreremo che anche i parametri sui quali operiamo le definizioni di piccole, medie e grandi aziende presentano un notevole divario. Sarà facile ricavarne la conclusione che la nostra struttura è caratterizzata da una frantumazione aziendale che, se ha sin qui resistito, minaccia però di correre grossi rischi di fronte alle modificazioni intervenute nelle situazioni in cui è chiamata ad operare.

Di qui, e soltanto di qui, nasce il provvedimento, inteso a prorogare per altri tre anni talune agevolazioni tributarie al fine di sollecitare e di incentivare quel processo di concentrazione che valga a rendere il sistema produttivo più adeguato e rispondente alle nuove esigenze.

Togliere a questo provvedimento, come taluno ha inteso fare, il carattere di pubblico interesse per immiserirlo al rango di una graziosa elargizione a favore del capitalismo privato significa non solo collocarsi fuori della realtà, ma toccare i limiti di una poco apprezzabile demagogia. Mi si consenta, per la serietà stessa del nostro dibattito, di non raccogliere l'argomentazione, per passare ad altre di maggior pregio.

Mi permetta l'onorevole Accreman, proprio per la stima che ho di lui e della sua capacità giuridica, di non raccogliere neppure le sue argomentazioni in ordine alle presunte illegittimità costituzionali del provvedimento. Le motivazioni stesse e la fatica con la quale sono state avanzate ne tradiscono la inconsistenza e anche — me lo consenta l'onorevole Accreman — lo scarso convincimento di chi quelle argomentazioni adduceva. Sono il sacrificio che qualche volta comportano le improvvise difese di ufficio. Mi rendo conto che per i colleghi comunisti, rimasti soli a contrastare il provvedimento, il compito non si

presenta facile. Per assolverlo essi hanno dovuto pressoché ignorare, aggirandolo e scavalcandolo, quello che è invece il tema, il problema fondamentale che costituisce insieme la premessa e la ragion d'essere di questo provvedimento; perché al fondo dei loro numerosi ed anche impegnati interventi sta precisamente questo grosso equivoco: l'aver ignorato prima le ragioni vere e reali che hanno suggerito questo provvedimento, le esigenze che l'hanno determinato, e l'averne quindi ignorato o distorto le finalità vere ed ultime. Nessuno degli oppositori si è soffermato, per riconoscerle o per negarle, sulle condizioni obiettive in cui è chiamato ad operare nel rapporto esterno e nel contesto mondiale il nostro sistema economico produttivo; nessuno si è soffermato a considerare le difficoltà ed i pericoli che esso incontra, nessuno ha preso in considerazione quella che è la vera, reale struttura del nostro sistema produttivo.

SOLIANO. Se valgono queste considerazioni, onorevole relatore, la esenzione dovrete accordarla a tutti, non solo alle società soggette ad una imposizione comune a tutti.

BONAITI, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Soliano, ella sa che in questo caso davvero il problema si ingigantirebbe, e forse voi avreste veramente ragione di protestare se arrivassimo a questa conclusione.

Certo, fatto questo salto, tutto diventa discutibile; e gli oppositori hanno avuto proprio bisogno di questo salto per poter discutere e a lungo.

Non torno a ripetere quanto ho già detto all'inizio. Dirò soltanto che il nostro sistema produttivo, chiamato ad operare sul piano competitivo e concorrenziale nel nuovo contesto internazionale, si presenta in posizione di inferiorità e di debolezza proprio perché è lontano dall'aver raggiunto quel grado di razionalizzazione che costituisce il presupposto indispensabile oggi, ed ancor più lo costituirà domani, per garantirsi possibilità di utili confronti, di sopravvivenza e di espansione.

Questo e non altro il nocciolo del problema sul quale nessuno degli oppositori, ripeto, ha ritenuto di soffermarsi. E che si tratti di problema vitale per l'economia del nostro paese non è cosa che ha bisogno di essere dimostrata, così come non ha bisogno di essere dimostrato, risultando anche troppo evidente, che l'irrobustimento e la razionalizzazione di un sistema produttivo come il nostro, che soffre di eccessivi frazionamenti, in un regime di libera economia si possono e si debbono conseguire anche attraverso la stra-

da degli incentivi alle trasformazioni, alle fusioni e alle concentrazioni delle aziende. Non è strumento questo, ce ne rendiamo conto, che di per sé solo possa considerarsi risolutivo, ma non se ne può contestare la validità sol perché non è sufficiente.

Di fronte a così chiare ed evidenti realtà, l'opposizione comunista, incapace di proporre valide alternative di soluzione, ha preferito ignorare la vera natura delle reali dimensioni del problema, per ricondurci entro gli stretti confini di un rapporto e di una polemica interna. Si è voluto affermare che il provvedimento si muove in una direzione socialmente sbagliata: vorrei soltanto chiedere se non significa forse fare dell'alta, della vera socialità, quando si opera nell'intento di assicurare alla nostra economia capacità di resistenza, possibilità di sviluppo e di progresso. Si è detto che il provvedimento contrasta con i principi informatori del piano; vorrei soltanto chiedere se, in ipotesi, tra le finalità del piano, non vi sia, e principalmente, quella di assicurare, tra l'altro, la piena occupazione e l'aumento del reddito, e se il presupposto per il raggiungimento di tale finalità non sia proprio quello di una struttura economica robusta, valida, competitiva, specie nei rapporti con l'estero, dai quali deriva una parte non trascurabile del nostro reddito. Si è detto che il provvedimento è destinato a favorire l'insorgere dei monopoli; certo, saremmo stati tutti più tranquilli se avessimo potuto operare nel quadro di una chiara legislazione di tutela sulla libertà di concorrenza; tuttavia sarebbe gravemente pericoloso se, in attesa di tale regolamentazione, il pubblico potere si mantenesse in uno stato di permanente inerzia di fronte alla necessità di sostegno della libera iniziativa. Peraltro mi pare che qui siano stati agitati con eccessiva disinvoltura i fantasmi monopolistici. A parte il fatto che il provvedimento al nostro esame contiene e prevede delle cautele al riguardo, mi pare che gli eccessivi allarmismi, che abbiamo a questo proposito ascoltato in questi giorni, non trovino riscontro nella realtà obiettiva e nella fisionomia strutturale del nostro sistema economico, che è inserito nel contesto di un libero mercato di dimensioni estremamente ampie, per cui il fenomeno monopolistico va oggi inteso e valutato con parametri del tutto diversi da quelli di ieri.

Vi è da ultimo l'altro argomento ripreso da quasi tutti gli interventi degli oppositori, secondo il quale il provvedimento, incentivando il processo di concentrazione e di fu-

sione, provocherebbe un rafforzamento del potere economico ai danni del potere politico.

Il discorso meriterebbe per la verità una ben più ampia considerazione e valutazione che ci porterebbe però lontano dal tema. Mi si consenta soltanto di sottolineare che non può essere attraverso l'applicazione di questo provvedimento, anche per le dimensioni che sono ad esso assegnate e per le cautele che lo accompagnano, che si può dar luogo al paventato fenomeno.

In una società pluralistica come la nostra gli strumenti per la ricerca e il conseguimento dell'equilibrio tra il potere politico e il potere economico possono essere e sono numerosi e diversi. Numerosi e diversi sono per altro gli strumenti che il potere politico ha a sua disposizione.

In riferimento al provvedimento che abbiamo in discussione (perché su questo dobbiamo fermarci) vogliamo soltanto dire che strumento non solo inidoneo ma anche pernicioso e aberrante sarebbe sicuramente quello di ricercare ed assicurare quell'equilibrio di potere, mantenendo le imprese in uno stato di precarietà e di debolezza. Sarebbe un potere politico di nessun merito e di nessun prestigio quello che pretendesse di esercitarsi sulla debolezza altrui.

Concludendo, onorevoli colleghi, nel raccomandare la sollecita approvazione del provvedimento, ritengo di potervi assicurare che esso corrisponde a specifiche e gravi esigenze della nostra realtà economica, ubbidisce a criteri che sono propri del nostro sistema di libera economia e di mercato aperto, nel quale desideriamo continuare a vivere, contiene cautele sufficienti per garantirci che di esso non si farà un uso che non rientri negli scopi e nelle finalità che esso stesso si propone di raggiungere, nell'interesse non del capitalismo monopolistico, ma di una vasta e numerosissima schiera di piccole e medie industrie, che costituiscono l'ossatura fondamentale della nostra struttura produttiva e alle quali sono legate le sorti della nostra stessa economia nazionale. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

MALFATTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il relatore e i numerosi intervenuti nella discussione generale. Venendo a commentare i

vari interventi (mi riferisco evidentemente a quelli critici) sul provvedimento presentato dal Governo, dirò che, se si ammette che il processo di fusione e di concentrazione risponde a precise esigenze tecnico-economiche (e su questa constatazione, limitatamente all'aspetto tecnico-economico, mi sembra che non vi sia dissenso in questa Camera: e derivò questa convinzione da quanto, tra gli altri, ha affermato l'onorevole Leonardi); dato per ammesso che il processo di fusione e di concentrazione tanto più si giustifica in una situazione di economia aperta e in una situazione internazionale di mercato altamente competitive; tenuto conto infine, delle dimensioni medie delle imprese italiane dobbiamo domandarci se il sistema fiscale che chiamerò « normale » sia o meno di ostacolo a tale processo.

Quando si afferma, come ha fatto l'onorevole Raffaelli e come hanno fatto altri intervenuti nella discussione, che lo Stato, con un sistema fiscale speciale, perde determinate entrate, implicitamente si dà per dimostrato quello che invece deve essere dimostrato, ossia che il sistema fiscale normale non è di ostacolo alle fusioni e concentrazioni. Questa tesi la si può affermare: tuttavia è necessario dimostrarla. Pertanto, la richiesta avanzata dall'onorevole Raffaelli e da altri oratori comunisti di presentare tabelle che dimostrino il presunto minore introito dello Stato, è viziata in partenza, perché parte dalla presunzione che, con il sistema fiscale ordinario, si sarebbero avuti ugualmente processi di fusione e concentrazione.

Questo fatto non è stato dimostrato, e io mi riprometto di confutare questo argomento nel corso del mio intervento. A nostro giudizio, infatti, il sistema fiscale ordinario è di ostacolo al processo di fusione e di concentrazione.

D'altra parte, che il problema esista è documentabile in vario modo. Infatti, il disegno di legge presentato dal Governo non intende instaurare in Italia una situazione fiscale atipica rispetto alle legislazioni straniere; esso invece intende conformare il nostro sistema impositivo a quelli in vigore in tutti i paesi del mercato comune, consistenti nel differimento nella percezione delle imposte dirette e nella maggiore o minore agevolazione fiscale per le fusioni...

SOLIANO. Maggiore in Italia.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ho

detto: maggiore o minore. Nel caso specifico della Francia, per esempio, secondo le ultime disposizioni interne, direi maggiore in Francia rispetto a quanto non sia stato fatto in Italia, onorevole Soliano.

Ciò facciamo non per spirito di imitazione meccanica, ma perché siamo convinti che sia fondata la constatazione che su questo argomento fu fatta — per esempio — nel gennaio 1967 dal consiglio economico e sociale francese, dedicato ai problemi posti dalla concentrazione di imprese, e cioè che « se un regime fiscale normale dovesse essere applicato il costo delle fusioni diverrebbe proibitivo ».

Colgo quindi l'occasione per dire all'onorevole Soliano che nell'unico esempio che egli ha portato, più vistoso, in relazione al problema delle fusioni e concentrazioni che sono state fatte, senza entrare nel merito della sua valutazione del minor prelievo fiscale che si sarebbe avuto, è un dato di fatto che egli si è limitato (se non ho capito male) alla questione dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria senza fare nessun riferimento all'altro aspetto riguardante le imposte dirette.

SOLIANO. Si parlò di circa 30 miliardi. Io mi sono riferito a questa somma globale per dire che rappresenta il 4 per cento del capitale ordinario.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Del resto, quando si affrontano i problemi delle concentrazioni e delle fusioni non più nell'ambito nazionale ma nell'ambito del MEC, e quando ci si avvia a definire i problemi dello statuto di società europea per cui sono in corso discussioni nell'ambito comunitario, il che credo nessuno voglia ostacolare nella sua promozione (basterebbe riferirsi, per esempio, ai problemi così interessanti che dallo statuto di società europea nascono per settori assai importanti, come per esempio quello petrolifero), si ripropongono in termini di armonizzazione fiscale tra i 6 paesi comunitari i problemi di razionalizzazione e di agevolazione fiscale che sul piano nazionale si sono posti per non fare del fisco una remora al processo di fusione e di concentrazione.

Quindi, di fronte ad un problema reale che non abbiamo inventato noi, che esiste nei paesi a noi legati con il trattato di Roma, che acquista una nuova dimensione coi problemi sollevati dalla costituzione (mi sembra auspicata da tutti) di società europee, non ci si libera dicendo che si vogliono regalare

quattrini ai grandi. Si vuole solamente intervenire per rendere razionale e non di ostacolo il sistema fiscale per quanto si riferisce alle fusioni e alle concentrazioni che interessano tanto la piccola quanto la media e la grande industria e si vuole, al di là della razionalizzazione, non ostacolare ma, anzi, accelerare anche per questa via un processo tendente a correggere il sottodimensionamento medio delle imprese italiane.

È fondato il giudizio secondo il quale il sistema fiscale (questo è il punto) è di ostacolo ai processi di fusione e di concentrazione? Qui si sarebbe dovuto svolgere un particolare approfondimento per mettere a confronto le diverse tesi. Ma per la verità, in questo sia pur lungo dibattito, un particolare approfondimento su questo punto, a mio giudizio, non vi è stato. Per parte mia mi limiterò a riportare quanto sull'argomento ha scritto uno studioso della materia (fra l'altro collaborò in qualità di esperto ai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla libertà di concorrenza e attualmente è ordinario di scienza delle finanze all'università di Napoli). Questo studioso ha scritto in proposito: « Per quanto riguarda le imposte dirette, la materia è ora regolata da alcune disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette, nelle quali non è però prevista alcuna imposizione particolare per il fatto intrinseco della fusione, ma soltanto vengono dettate le norme sulla procedura da seguire per la presentazione dei bilanci di chiusura per la determinazione definitiva dell'imposta dovuta per l'ultimo esercizio dai soggetti che con la fusione si estinguono. Ciò che più ci interessa in questa sede — prosegue l'autore — è che in base alle disposizioni contenute negli articoli 100 (per quanto si riferisce alle imprese commerciali) e 106 (per quanto si riferisce ai soggetti tassabili in base al bilancio), il plusvalore eventualmente derivante dai beni apportati viene considerato come realizzato ed è conseguentemente colpito da imposta. In particolare, i plusvalori dei beni appartenenti ad una società sono tassabili solo che siano iscritti in bilancio, per cui, quando si procede ad una fusione, sia mediante costituzione di una nuova società sia mediante incorporazione dell'una nell'altra, per potere attuare i conguagli azionari delle società interessate all'operazione, è necessario attribuire ai beni che compongono il patrimonio sociale e che costituiscono oggetto dell'apporto il loro reale valore venale (forse meglio sarebbe dire i valori omogenei nel processo di fusione e di concentrazione) nel

momento in cui si addivene all'operazione. Ne deriva che in base all'articolo 106 del testo unico, si deve applicare l'imposta mobiliare — e conseguentemente l'imposta sulle società — sulla differenza tra i valori segnati in bilancio e quelli attribuiti ai singoli beni all'atto delle ricordate operazioni. Ciò sembra costituire un ostacolo particolarmente grave ai processi di concentrazione e di fusione in quanto da un lato l'imposta si commisura ad un reddito non realizzato, ma soltanto previsto, e d'altro lato essa viene riscossa non nel momento in cui tale reddito viene realizzato, ma in un momento particolarmente difficile qual è quello in cui si procede ad operazioni di fusione e di concentrazione ».

Dalla descrizione di questo sistema irrazionale, l'autore arriva ad esprimere un giudizio preciso: « Il nostro ordinamento fiscale pone ostacoli piuttosto consistenti ai processi di fusione tra imprese ».

Non diverso è il discorso per quanto si riferisce all'imposta di registro, regolata con aliquote differenziate secondo la natura dei beni apportati nella fusione o nella concentrazione, valutati a stima, e quindi all'atto della fusione o della concentrazione non valutabile nella sua incidenza. Per altro il passaggio da questo sistema, manifestamente irrazionale, al sistema della somma fissa rappresenta invece in concreto l'agevolazione per accelerare il processo di fusione o di concentrazione.

Vorrei dire, per quanto si riferisce a quest'ultimo punto, che a questa tesi non sono stati opposti ostacoli di principio da parte dei colleghi del gruppo comunista, i quali, sia pure in via subordinata, hanno presentato un emendamento per elevare ad un maggiore livello la somma fissa prescritta nella legge numero 170: 500 mila lire per le società con capitale superiore ai 200 milioni e 20 mila lire per le società con capitale inferiore.

Che il sistema proposto non possa essere impugnato di incostituzionalità, come ha fatto l'onorevole Accreman, riferendosi agli articoli 3 e 53 della Costituzione, mi sembra evidente, e non spenderò molte parole a questo proposito; già ne ha parlato egregiamente l'onorevole relatore.

Desidero soltanto dire che, in base a questa interpretazione avanzata dall'onorevole Accreman, verrebbe meno qualsiasi possibilità di manovra fiscale attraverso gli incentivi, verrebbe meno, cioè, uno strumento, che lo stesso onorevole Accreman ritengo riconoscerà essenziale per qualsivoglia politica di programmazione. A parte ogni considerazione di principio, sono numerosi gli esempi che possono

dimostrare la pretestuosità dell'accusa di in-costituzionalità avanzata dall'onorevole Accreman, e questi esempi li abbiamo tutti presenti. Basti pensare all'esenzione pluriennale dalle imposte dirette e dalle imposte sulle società, alla riduzione a somma fissa dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria, provvedimenti questi che sono stati presi per favorire lo sviluppo industriale di determinate zone del Mezzogiorno e di determinate zone depresse del centro-nord. Se fosse valida l'argomentazione che l'onorevole Accreman ha fatto in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione, queste agevolazioni fiscali, che sono state fatte dal Parlamento, non avrebbero potuto essere fatte. L'onorevole Accreman ci ha accusati di essere più liberisti dei liberisti, ma non c'è dubbio che egli con questa sua impostazione arrivi, a mio giudizio, a limiti che i liberisti più accesi avrebbero ritenuto temerario raggiungere.

Se quanto dunque ho richiamato rapidamente trova un fondamento nella realtà, tanto che, ripeto, i problemi di razionalizzazione fiscale che ci poniamo noi rispetto a questi processi di fusione e di concentrazione sono gli stessi che si sono posti altri paesi simili al nostro, trovo legittimo che ci si ponga un secondo quesito, se cioè il processo di fusione e di concentrazione vada incoraggiato e agevolato o, al contrario, se esso vada ostacolato (il che avverrebbe ove non si razionalizzasse il sistema fiscale) o ancora se rispetto ad esso il potere pubblico debba restare indifferente (il che avverrebbe ove ci si opponesse alla agevolazione).

Ostacolato, già l'ho detto: perché il sistema è irrazionale e nella discussione pur lunga non si è contestato questo fatto.

Se il sistema si dimostra che è irrazionale, se, pur fra i tanti argomenti che abbiamo ascoltato contro il disegno di legge, non è stato sostanzialmente detto nulla su questo punto, ecco che io dico che noi siamo obiettivamente contro il processo delle fusioni e delle concentrazioni nel momento in cui non ci preoccupiamo di rimuovere questo ostacolo obiettivo rappresentato dal sistema fiscale ordinario.

Vi è poi un secondo problema: restare indifferenti rispetto a questo processo o intervenire positivamente per accelerarlo? Qui si rientra non più nell'aspetto della razionalizzazione, ma nell'altro della agevolazione vera e propria.

Su questo terreno, a mio giudizio, non vale ammettere sul piano tecnico-economico quello che poi di fatto viene negato sul piano politico. Se la sinistra italiana, infatti, si è libe-

rata da quello che l'onorevole Foa definì un complesso perdurante nella sinistra stessa, e cioè la « micromania del piccolo », la sinistra italiana deve pure porsi in termini precisi di fronte ai problemi del dimensionamento del nostro apparato produttivo in una situazione di mercato integrato, aperto, altamente competitivo, soggetto a rapidissime trasformazioni provocate da innovazioni scientifiche e tecnologiche. Non ci si libera, cioè, di questo problema con il metodo applicato ieri sera dallo onorevole Maschiella: si vogliono fondere, si fondano pure. No, questo è un problema essenziale, è un giudizio che si deve esprimere: non è affatto indifferente, per chi abbia delle responsabilità nell'orientare e nel guidare il processo di sviluppo in atto in Italia, assumere una posizione precisa rispetto al problema delle dimensioni di impresa.

Che cosa dobbiamo fare di fronte a questa situazione? Non dobbiamo fare niente? Giustamente l'onorevole Leonardi ha ricordato che l'alto tasso di incremento del reddito nazionale non è in se stesso un fine, ma certamente esso è (lo ha detto anche il relatore per la maggioranza onorevole Bonaiti) una condizione necessaria per la correzione degli squilibri territoriali e di settore e per la creazione di un sistema di piena occupazione.

Ora i livelli di occupazione non si difendono e non si innalzano; gli squilibri territoriali e di settore non si correggono se il sistema produttivo entra in crisi, se perdiamo battute sui mercati internazionali, se ci presentiamo deboli e indifesi rispetto all'altrui competitività.

Io non ricorderò come il quinto piano francese ponga al primo posto i problemi delle dimensioni di impresa e della concentrazione industriale (tra l'altro è importante perché di tutti i paesi del mercato comune la Francia è quello che presenta indici analoghi se non identici al grado di polverizzazione, di sottodimensionamento esistenti nel nostro paese). Posso ritenere però che sia lungimirante non dimenticare dei discorsi che pure vengono fatti da più parti politiche (per limitarci soltanto a queste) sul rischio permanente che l'Europa si venga a trovare in una situazione di cronica subalternità nei confronti degli Stati Uniti, anche in conseguenza del sottodimensionamento del suo apparato produttivo (se non altro limitatamente a determinati settori produttivi). Posso ritenere che sia giusto confrontare in una situazione di mercato aperto, totalmente integrato con il luglio di quest'anno, le dimensioni della stessa grande industria italiana con quella degli

altri paesi europei. Posso ritenere che sia utile valutare per confronto le dimensioni di impresa in riferimento allo sforzo finanziario e di ricerca richiesto per reggere ad una concorrenza caratterizzata anche da una sempre maggiore capacità di innovazione. Posso ritenere che non sia pretestuoso vedere più da vicino le caratteristiche della nostra struttura industriale.

È noto che in questi anni si è notevolmente incrementato il nostro intercambio. Esso che nel 1961 era del 29 per cento rispetto al reddito nazionale si è elevato nel 1966 al 39 per cento. Ad esempio per la chimica (questo disegno di legge suscita una particolare attenzione appunto per il settore chimico) sappiamo che nel 1966 abbiamo avuto 412 miliardi e 174 milioni di esportazioni a fronte di 391 miliardi e 572 milioni di importazioni. Il che dovrebbe portare, credo, quanto meno da un punto di vista di metodo (non entro nel merito) ad affrontare in modo diverso da quello consueto, il giudizio sulla libertà di concorrenza.

Ma se anche l'intercambio si è elevato in modo così sensibile in così pochi anni in Italia, tuttavia sappiamo che l'intercambio di altri paesi vicini a noi e per certi versi simili al nostro (come il Belgio, la Germania, la Gran Bretagna) è molto più elevato, per cui è facile prevedere che nel futuro esso sarà destinato, per quanto ci riguarda, ad ulteriormente svilupparsi e intensificarsi.

Il sostanziale equilibrio della nostra bilancia dei pagamenti, che è un'altra delle condizioni per il funzionamento del meccanismo di sviluppo del piano, pone particolari responsabilità all'industria italiana. Il problema, che è generale, a sua volta si scompone in precisi problemi di settore. C'è chi sostiene, per esempio, che una particolare dilatazione delle esportazioni dovrà realizzarsi in futuro per quanto si riferisce in modo specifico al settore chimico e al settore meccanico. Ora, nessuno vuole sostenere che la dimensione ottimale di impresa sia il colpo di bacchetta magica per risolvere nel miglior modo tutti questi problemi; ma nessuno vorrà negare — e fuori di qualsiasi mitologia del grande, del grandissimo, di quello che è stato definito il mamutismo industriale — che tali problemi si affrontano e si risolvono anche affrontando e risolvendo i problemi delle dimensioni delle imprese.

Poiché di questi ultimi problemi ci stiamo interessando in questa occasione; perché sappiamo che abbiamo un sistema fiscale che è di ostacolo al miglioramento delle dimensio-

ni delle nostre imprese; poiché abbiamo il dovere di prevedere i rischi ai quali andiamo incontro in una situazione altamente competitiva, anche a cagione dei problemi aperti dalle dimensioni attuali delle imprese italiane, che cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo fare nulla? Come è un errore ritenere che, affrontando questo specifico problema sul quale oggi discorriamo, abbiamo fatto tutto, così credo che sarebbe un errore se ci rifiutassimo di affrontarlo, se decidessimo a questo riguardo di non farne più nulla.

Anche se citare cifre sulle dimensioni di impresa sembra essere, a giudizio di qualche deputato comunista intervenuto nel dibattito, un modo culturalmente scorretto e politicamente mistificatorio di affrontare la questione, credo che sia pure necessario farlo, anche se per brevi accenni, se vogliamo legiferare avendo di fronte quella che è la reale situazione. Se una più elevata concentrazione non sembra inopportuna neppure in alcune grandi aziende italiane, dato il sottodimensionamento a livello internazionale, a maggior ragione dovrebbero essere elevata la dimensione media dell'industria nel complesso, caratterizzata ancora oggi da una notevole polverizzazione.

Le imprese con meno di 50 addetti rappresentano, anche escludendo le artigiane, l'85 per cento del totale; e l'incidenza sale al 93 per cento considerando le imprese che impiegano fino a 100 addetti. Da questi dati scaturisce una prima conclusione. Noi siamo convinti che la piccola e la media industria sono destinate a restare in Italia la parte prevalente della nostra struttura industriale, e che sarebbe un errore gravissimo illudersi di ridurre l'apparato industriale, per mitologiche esigenze ispirate ad un malinteso spirito di efficienza, a poche grandi unità. Ma, se questo è vero, l'azione positiva per correggere il sottodimensionamento della piccola e media industria, la patologia della sua polverizzazione, non è che uno degli strumenti necessari per sostenere il suo sforzo produttivo e la sua capacità di stare sul mercato.

In altre parole, resta da dimostrare che la piccola e la media industria siano indifferenti al provvedimento che stiamo discutendo, come resta da dimostrare che la piccola e la media industria siano state indifferenti rispetto alla legge n. 170, approvata dal Parlamento nel 1965. È vero piuttosto il contrario. Anche se per ragioni polemiche può tornare comodo affermare che il presente disegno di legge riguarda solo i grandi complessi industriali, resta il fatto che la maggior parte delle operazioni di fusione e di concentrazione assistite

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1968

dalla legge n. 170 sono state di piccole e medie industrie, e che delle 44 operazioni decretate superiori al miliardo, in base all'articolo 3 della legge n. 170, solamente 15 (di cui alcune riguardano aziende a partecipazione statale) sono superiori ai 10 miliardi.

Del resto, sarebbe importante approfondire il discorso sul « grande ». Cioè, dobbiamo pur domandarci una buona volta cosa significhi questo termine, e non considerarlo astrattamente in sé, ma in un quadro più vasto, in una economia integrata e aperta, qual è quella italiana. Infatti, se esistono problemi aperti per la piccola e media industria, non ne esistono di minori per la grande industria, anche per quanto attiene alla dimensione ottimale. Ho poc'anzi accennato al settore meccanico. Ad identificare le cause delle difficoltà in cui si dibattono i vari settori della meccanica italiana, che producono beni strumentali, vale anche il documento unitario della FIM e della FIOM (*Linee per una politica di programmazione nell'industria metalmeccanica*) che, se non sbaglio, ieri è stato discusso dalla Commissione industria con i rappresentanti delle due organizzazioni sindacali.

Ho già citato tale documento in Commissione finanze e, per la verità, non credo di meritare l'appunto che mi è stato rivolto ieri dall'onorevole Maschiella, per il quale estrarrei delle frasi alterando il significato complessivo del documento stesso.

Farò una citazione precisa. Nel documento, al primo posto tra le difficoltà di questo così importante settore, si indicano (cito testualmente) « le dimensioni produttive inadeguate. È questa una costante che ritroviamo ripetutamente nella maggior parte dei settori cui stiamo facendo riferimento. Nel caso delle macchine utensili, ad esempio, è stato calcolato che la dimensione media delle aziende italiane è circa un dodicesimo di quella ottimale, in termini di addetti, e un diciottesimo, rispetto a quella ottimale, in termini di fatturato. Per l'elettromeccanica pesante » (ecco che il giudizio dei sindacati non si riferisce solamente alla piccola e media industria; ecco che si sollevano problemi di dimensioni anche per la grande industria) « siamo in presenza di aziende dalle dimensioni più ragguardevoli, ma del tutto trascurabili rispetto alle dimensioni cui sono giunti i grandi gruppi internazionali dell'elettromeccanica. Basti pensare al fatto » — prosegue ancora il documento — « che la trentaquattresima azienda elettromeccanica del mondo, la Ferranti, ha un numero di addetti quasi doppio rispetto a quello delle nostre quattro grandi, cioè la Ercole Marelli,

l'Ansaldo San Giorgio, la CGE e il gruppo TIBB ».

A questo riguardo, faccio osservare che due di queste società hanno compiuto una operazione di fusione assistite dalla legge n. 170.

Per parte mia, aggiungerò che tra le prime cinquanta industrie americane, la più piccola fra le meccaniche ha fatturato, nel 1966, 856 miliardi avendo 47.961 addetti; tra le prime cinquanta industrie del mercato comune e dell'Inghilterra, la più piccola tra le meccaniche ha fatturato 473 miliardi con 92.000 dipendenti tra le prime cinquanta industrie italiane, la più piccola tra le meccaniche ha fatturato, sempre nel 1966, 34 miliardi con 4.985 dipendenti.

Ora, di fronte a questa situazione, se è vero che il sistema fiscale — insisto — rappresenta un ostacolo obiettivo alle fusioni e alle concentrazioni, sembra logico intervenire per rimuoverlo.

Quale alternativa ci viene proposta? L'alternativa non può consistere nel parlare di altre cose — il che è certamente legittimo — in quanto è necessario che rispetto allo specifico problema che qui stiamo trattando si proponga una alternativa capace di rimuovere gli ostacoli sulla via delle fusioni e delle concentrazioni, oppure che si dimostri che tali ostacoli non esistono o che non vi è un problema di sottodimensionamento da correggere o che si sostenga chiaramente che in una situazione di mercato aperto questi problemi possono anche essere rinviati nel tempo senza con ciò creare danni sostanziali per la nostra economia.

Certo, il disegno di legge che stiamo esaminando non concerne che un aspetto del problema, e il problema delle fusioni e delle concentrazioni ne solleva molti altri: la compatibilità di tali operazioni con la politica di piano, la tutela della libertà di concorrenza, la riforma delle società per azioni, la capacità da parte del potere pubblico di guidare il processo di sviluppo, la salvaguardia della libertà dei cittadini e delle stesse istituzioni nei confronti della concentrazione della ricchezza.

Per quanto si riferisce al disegno di legge sulla tutela della libertà di concorrenza e a quello per la riforma delle società per azioni, non vi è dubbio che essi sono in sé strumenti importanti che vanno realizzati al più presto e che — ci sia consentito di dirlo al di fuori della polemica contingente — è facile prevedere che lo saranno.

Per quanto si riferisce alla libertà di concorrenza, già oggi avremmo questa legge se

non avessimo perso mesi preziosi in Commissione e non certo per responsabilità della maggioranza: questo Governo ha esercitato una costante azione di sollecitazione e di spinta e non può quindi onestamente essere accusato di avere insabbiato la legge.

Per la riforma della società per azioni si deve senza dubbio registrare un ritardo e si deve anche aggiungere che tale provvedimento di grande importanza e di grande complessità non trova per altro, per alcuni suoi punti essenziali, una giustificazione soprattutto nella logica della programmazione.

Come è stato osservato nella relazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su tale provvedimento, « le potestà pubbliche da introdurre o da perfezionare in quanto già siano esistenti non sono da configurare come strumenti di interferenza nelle scelte imprenditoriali. Non che l'orientamento di queste scelte — va osservato a quest'ultimo riguardo — debba considerarsi estraneo ad un sistema che accoglie il principio della programmazione, ma questo è un diverso problema, non esclusivo delle imprese costituite in forma azionaria, che va affrontato in altra sede con l'ausilio di strumenti strutturalmente e funzionalmente diversi dalla vigilanza e ad opera di organi diversi da quelli competenti per l'esercizio della vigilanza sulle società per azioni ».

Del resto, giustamente rilevava l'onorevole Bastianelli, nel parere di minoranza del gruppo comunista al piano quinquennale reso dalla Commissione industria, che l'importanza della riforma delle società per azioni era data soprattutto in riferimento alla formazione e alla pubblicità dei bilanci e all'appartenenza delle azioni.

In assenza di queste due leggi importanti dobbiamo domandarci tuttavia se gioverebbe al paese, come ricordava l'onorevole relatore, ostacolare i processi di fusione e di concentrazione rinviando nel tempo la correzione del sottodimensionamento dell'industria italiana o se, al contrario, si debba assecondare questo processo e si abbiano fin d'ora strumenti e garanzie per renderlo compatibile con gli obiettivi del piano. Tali strumenti non mancano e sono stati tenuti presenti all'atto, per esempio, del più rilevante processo di fusione che si è realizzato in questi anni.

Il Ministero del bilancio, al di là delle procedure proprie per l'applicazione della legge « 170 », si preoccupò di verificare la compatibilità di tale operazione con gli obiettivi del piano nel settore chimico e, più

in generale, in riferimento all'ammontare e alla dislocazione degli investimenti, ai livelli di occupazione, all'incremento della spesa per la ricerca scientifica.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica successivamente dedicò un'apposita riunione all'esame del settore chimico e l'azienda pubblica operante nel settore chimico ricevette un impulso alla sua attività mediante la decisione del Governo di aumentare il fondo di dotazione, con il riesame dei suoi programmi di investimento, il che comportò il raddoppio degli investimenti per quanto si riferisce specificamente al settore chimico e petrolchimico.

Il comitato per la legge n. 170 accertò in presenza della promozione di una società che certamente è dominante per alcune sue produzioni sul mercato interno, la compatibilità della società stessa con la tutela della libertà di concorrenza.

Oggi con il disegno di legge al nostro esame il collegamento della legge n. 170 con la programmazione viene accentuato con l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

Vorrei rapidamente illustrare le finalità di tale articolo aggiuntivo. Esso, che si riferisce al processo di fusione e di concentrazione di cui all'articolo 3 (capitale superiore al miliardo) si impernia su due elementi: in primo luogo il piano di ammodernamento aziendale volto alla riduzione dei costi di produzione; in secondo luogo il programma di investimenti che ci si propone di attuare una volta operato l'ammodernamento. La concessione delle agevolazioni vincola alla attuazione di una parte qualificante del piano di investimenti ogni qual volta una parte siffatta sia individuabile nel programma presentato.

Sono evidenti le ragioni tanto della eventualità quanto della parzialità di questo secondo vincolo. L'eventualità dipende dal fatto che non ad ogni fusione e concentrazione può tecnicamente seguire uno specifico programma di investimenti; la parzialità si connette al fatto palesemente arbitrario di un vincolo per le società interessate alla integrale attuazione di programmi che hanno, se considerati nella loro globalità, un ovvio ed ineliminabile carattere indicativo nella premessa del *rebus sic stantibus*.

Ciò che conta è che, ogni qual volta ciò sia possibile, gli organi competenti abbiano il potere di individuare l'investimento particolarmente rilevante per l'attuazione degli obiettivi del programma economico nazionale e ad esso vincolino le società interessate. È chiaro che in tanto tale possibilità si realizza

in quanto l'investimento individuato sia nella logica consequenziale al piano di ammodernamento. Non può trattarsi cioè di un qualche cosa di artificiosamente imposto rispetto agli indirizzi imprenditoriali insiti nell'operazione per la quale l'agevolazione è richiesta.

Di qui le caratteristiche della revoca. Essa è pronunciata quando non sia stato attuato in tutto o in parte rilevante il piano di ammodernamento, ma non viene pronunciata se in qualunque altro modo si è proceduto comunque all'adempimento programmatico al quale si era vincolati e conseguite le finalità della legge. Tale articolazione della disciplina mette in evidenza il valore che si assegna all'adempimento programmatico. Da una parte infatti si presume che l'attuazione del piano di ammodernamento porti con sé anche l'adempimento programmatico, dall'altra parte si esclude la revoca se tale adempimento sia stato attuato.

Interviene a questo proposito un ulteriore meccanismo di particolare importanza per la programmazione. I programmi di investimento della società portano con sé, come si è detto, la clausola *rebus sic stantibus*, essendo palese che numerose variabili di mercato possono determinare la impossibilità pratica di realizzarli nel quinquennio che va dalla concessione alla eventuale revoca. Per questo è prevista la possibilità che le società interessate, non potendo dar corso all'adempimento programmatico inizialmente stabilito, provvedano ad un diverso tipo di investimento, purché lo comunichino preventivamente al Ministero dell'industria. È a questo punto che può nascere un dialogo concreto tra Stato e impresa e che lo Stato può mettere in moto gli strumenti dei quali dispone per orientare gli investimenti dell'impresa stessa.

Si tratta, come si vede, di un meccanismo che si inquadra nella logica della programmazione e che trova la sua giustificazione non nei criteri di razionalizzazione fiscale ma nel collegamento tra agevolazioni fiscali e politica di piano.

Nessuno ignora i problemi complessi che nascono dal rapporto fra programmazione democratica e grande industria, pubblica o privata che sia, come i problemi nuovi che scaturiscono per il potere pubblico da una società articolata in cui si accrescono i centri di decisione; nessuno ignora che, oggi in modo diverso che nel passato, si pongono i problemi dell'autonomia del potere politico e del suo diritto democratico di guida del processo di sviluppo. Si vuole sottolineare che proprio la

novità di questi problemi, se da un lato mette in evidenza l'urgenza di ammodernare e completare la nostra legislazione per quanto si riferisce agli istituti di tutela della libertà di concorrenza e alla riforma delle società per azioni, tendente tra l'altro a rimuovere situazioni di inamovibilità e di non responsabilità degli amministratori delle società, ad assicurare trasparenza ai bilanci, a tutelare i diritti delle minoranze, ad impedire le varie forme anomale di controllo mediante l'uso improprio delle deleghe o le varie forme improprie di partecipazioni incrociate, non deve impedirci di vedere soprattutto nell'esercizio di una coerente politica economica, nell'uso coordinato degli strumenti già oggi a disposizione dello Stato il modo proprio per guidare il processo di sviluppo che da un lato crei un sistema di certezze per l'operatore economico e dall'altro consenta al potere pubblico di intervenire secondo il suo diritto a tutela dell'interesse generale.

Quando nella citata relazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sulla riforma delle società per azioni si afferma che « rimangono estranei alla riforma delle società per azioni i problemi che attengono alla programmazione per le medesime considerazioni che si tratta di problemi che hanno per oggetto tutta la vita economica del paese e riguardano quindi tutte le imprese e non soltanto le società per azioni » (per la precisione 46 mila, non circa un milione come ci ha detto nel suo intervento, con approssimazione per eccesso, l'onorevole Matarrese) « che si tratta altresì di problemi che non attengono all'ordinamento giuridico delle imprese, bensì alla situazione di una politica economica relativa agli indirizzi e agli eventuali limiti dell'attività imprenditoriale », e si soggiunge, in questa stessa relazione, che « deve essere chiaro che la revisione della disciplina giuridica delle società per azioni ha per oggetto le società per azioni come contratto e come forma di impresa, sia sotto l'aspetto della organizzazione, sia sotto l'aspetto del finanziamento, mentre ogni altro problema rimane estraneo alla riforma. In questo senso, del resto, sono anche le dichiarazioni programmatiche del Governo stabilite a suo tempo tra i partiti che partecipano all'attuale coalizione, dichiarazioni nelle quali è detto che la riforma in generale e la stessa revisione della disciplina degli organi di controllo devono essere diretti alla tutela delle minoranze e al controllo dell'osservanza della legge, escludendo con questa precisa delimitazione la previsione di interventi nella gestione e nei

problemi di scelta, nei quali la gestione stessa si concreta», non si è voluto privare il potere pubblico degli strumenti propri di intervento, per portare avanti una politica di programmazione democratica, ma si è voluto solamente impedire la confusione tra problemi diversi, garantire il principio dell'autonomia di gestione, che è proprio del nostro sistema economico (secondo quanto, del resto, l'onorevole Leonardi, nel suo intervento, ha chiaramente ammesso), portare il problema della guida della programmazione democratica sul suo terreno, non marciando in senso contrario alla direzione che pure è stata fatta propria, in maggiore o in minore misura, dagli stessi sistemi politici ad economia di Stato.

Ecco allora, in via di esempio, che la consultazione con le grandi imprese per il raggiungimento di determinati obiettivi programmatici — consultazione recentemente decisa dal Governo ed alla quale non hanno posto una pregiudiziale ripulsa l'onorevole Lama a nome della CGIL, l'onorevole Storchi a nome della CISL e Simoncini a nome della UIL, nella recente conferenza triangolare sulla occupazione — diviene una tra le tante forme proprie per guidare il processo di sviluppo, forma che realizzerà al massimo la sua efficacia quanto più potrà fondarsi su una politica economica coordinata ed organica e nell'impiego altrettanto coordinato ed organico di tutti gli strumenti che oggi il potere pubblico ha in suo possesso.

Per concludere, torno all'aspetto specifico di questa discussione (è comprensibile, signor Presidente, che il discorso si sia allargato, dal momento che io mi sono dovuto riferire anche ad altri punti toccati dagli interventi di molti deputati e specialmente dall'onorevole Leonardi e da altri deputati di parte comunista). Torno dunque a questo punto preciso: qui si tratta di decidere se si debba o meno rimuovere l'ostacolo fiscale ai processi di fusione e di concentrazione, se si debbano o non accelerare tali processi in una situazione di mercato aperto, altamente competitivo.

Noi riteniamo di sì e diamo pertanto una risposta affermativa tanto al primo che al secondo quesito. In Francia, come abbiamo visto, esistono problemi di sottodimensionamento analoghi, se non identici, a quelli del nostro paese. Ora teniamo presente i seguenti sintomatici dati: nel 1962 in tale nazione si sono avute 999 fusioni, in Italia 76; nel 1963 in Francia 1.091, in Italia 122; nel 1964 in

Francia 1.047, in Italia 130; nel 1965 in Francia 825, in Italia 287.

Sappiamo benissimo che il problema non si risolve con l'esclusivo mezzo delle fusioni e delle concentrazioni, ma certo anche esso è uno strumento efficace sulla via del potenziamento del nostro apparato produttivo e preoccuparsi di tale potenziamento non significa fare il giuoco dei monopoli o seguire passivamente una logica aziendalistica fuori dalla logica della tutela dell'interesse generale; significa, al contrario, tutelare il nostro interesse generale, non lasciando che l'economia italiana venga a fare le spese del potenziamento altrui.

Vorrei rapidissimamente aggiungere qualche considerazione per quanto si riferisce ad alcune richieste fatte, per esempio, dall'onorevole Raffaelli, il quale ci ha detto che il Governo avrebbe dovuto in particolare riferire su un caso specifico, la fusione Montecatini-Edison.

È chiaro che il Parlamento ha tutti gli strumenti per esercitare il suo controllo democratico. Io mi permetto solo di osservare una situazione anomala nella discussione di detta legge (vedo in aula il presidente della Commissione finanze e tesoro), una discussione estremamente succinta anche da parte delle opposizioni, anche da parte del gruppo comunista, in Commissione in sede referente, una discussione estremamente ampia in aula. Non mi dispiaccio dell'ampiezza di questa discussione in aula, voglio solamente dire — mi sembra — che, da un punto di vista di ordinamento dei nostri lavori, sia piuttosto nella Commissione in sede referente che si può scendere al particolare di casi singoli, pure di grande rilevanza e importanza. Per altro, a suo tempo, quando fu chiesto dalla Commissione industria che il Governo presentasse la relazione per quanto si riferiva al processo di fusione della Montecatini-Edison, il Governo doverosamente depositò questo materiale di informazione presso la Commissione stessa.

Per quanto si riferisce alla relazione di minoranza e per quanto si riferisce in modo specifico (anticipo quanto nella discussione sugli articoli si potrà dire) all'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Trombetta e Alpino, vorrei osservare che il Governo è contrario a quanto in questa relazione di minoranza e nell'articolo aggiuntivo viene espresso: è contrario cioè a questo premio che in sostanza verrebbe fatto nei confronti di società che si trovano in una situazione non chiara sul piano fiscale, a questo abbuono

che verrebbe fatto nei confronti di queste società. È contrario a questa impostazione perché ritiene non abbia ragion d'essere un indebito premio che verrebbe dato alle società irregolari, le quali verrebbero in tal modo a fruire di una situazione fiscale più favorevole di quella accordata alle società regolari. È contrario anche perché altrimenti si derogherebbe, approvando il testo proposto dagli onorevoli Trombetta e Alpino, a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 170.

Si potrebbe piuttosto convenire su un testo redatto nei seguenti termini:

« Le disposizioni della legge 18 marzo 1965, n. 170, prorogata in virtù della presente legge, si applicano anche alle società di fatto irregolari che, dopo la data di entrata in vigore della legge stessa, si regolarizzano con il pagamento delle imposte di registro e ipotecarie e delle tasse sulle concessioni governative dovute in dipendenza della costituzione della società. È inoltre necessario che siano osservate le disposizioni del quarto comma dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170 ».

Per quanto si riferisce a questo punto specifico, mi rimetto alla volontà dell'Assemblea.

rilevando che su questo problema, per altro, non si è manifestato interesse solamente da parte degli onorevoli Trombetta e Alpino, ma, una volta che queste società si siano regolarizzate nei confronti del fisco, anche da parte del relatore per la maggioranza e, se ho bene inteso, anche da parte di uno dei colleghi comunisti. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Avverto che nella seduta pomeridiana, per accordo intervenuto fra i gruppi, si avrà una inversione dell'ordine del giorno, nel senso che, dopo lo svolgimento delle interrogazioni e delle proposte di legge, si discuterà la conversione del decreto-legge sulla proroga dei massimali contributivi.

La seduta termina alle 13.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO